



# PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE SPORT TURISMO SPETTACOLO

### REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

La Provincia di Cosenza, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione della Legge Regionale 5 aprile 2008, n°8, e successive modificazioni, in particolare dell'art. 15, comma 2, sul riordino dell'organizzazione turistica regionale, in armonia con le linee dettate dalla Regione Calabria, relative al riconoscimento del ruolo delle Pro Loco ed ai loro Consorzi, quali strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, svolta dalle Associazioni medesime, approva il seguente Regolamento:

#### ART. 1

#### **MODALITA' E LIMITI PER LA COSTITUZIONE DELLE PRO LOCO, LOCALIZZATE NEI TERRITORI COMPRESI NEL SISTEMA TURISTICO LOCALE**

- a)** l'Associazione deve essere costituita con atto pubblico o privato registrato;
- b)** ogni Comune potrà avere una sola Pro Loco iscritta all'Albo Provinciale e che esercita la sua competenza nei limiti del territorio;
- c)** il territorio del Comune in cui opera l'associazione Pro Loco deve possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, di artigianato tipico atte a promuovere la sua valorizzazione;
- d)** le Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo Provinciale devono presentare all'Assessorato al Turismo competente, entro il 1° MARZO di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attività svolta, al fine di consentire le opportune verifiche;
- e)** la località dove viene istituita la Pro Loco deve essere caratterizzata da un'offerta integrata dei beni culturali, ambientali e di attrazione turistica, comprensiva dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato;
- f)** l'iscrizione all'Albo costituisce presupposto per:
  - la fruizione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;
  - l'utilizzo della denominazione "Pro Loco";

## ART. 2

### ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

**A)** Le Associazioni Pro Loco riconosciute ai sensi del presente Regolamento, formano l'Albo Provinciale che, a cura della Provincia, in attuazione di quanto disposto dall'Art.16 della L.R. 8/08, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

All'Albo Provinciale, possono iscriversi le Associazioni aventi sede nel territorio provinciale che si propongono di svolgere una attività, che si estrinseca in:

1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2. iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4. attività di assistenza ed informazione turistica;
5. attività ricreative e di spettacolo;
6. attività di socialità civica.

**B)** Per la suddetta iscrizione la Pro Loco deve presentare domanda in carta semplice al Settore Turismo dell'Assessorato Provinciale, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell'associazione;

**C)** L'iscrizione dell'Associazione Pro Loco all'Albo provinciale costituisce presupposto per la fruizione dei contributi previsti dalla normativa vigente e di cui al successivo art.4.

**D)** Possono iscriversi le Associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o privato registrato;

**E)** La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, dalla Provincia con determina dirigenziale, nel caso in cui:

1. vengano meno i requisiti previsti per l'iscrizione;
2. sia comprovata un'inattività di almeno due anni o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla normativa di riferimento;
3. venga accertata l'impossibilità di assolvere i compiti istituzionali;
4. qualora l'Associazione, beneficiaria di un contributo provinciale, non assolve all'obbligo della rendicontazione e della documentazione di spesa prevista per la concessione del contributo medesimo;

**F)** La cancellazione dall'Albo può avvenire anche su richiesta da parte dell'Associazione Pro Loco in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;

**G)** In caso di cancellazione dall'Albo delle Associazioni Pro Loco e/o di estinzione per cause di cui al successivo art.3, il patrimonio è devoluto al Comune di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/ 2000;

## ART. 3

### LO STATUTO

**Lo Statuto dell'Associazione prevede:**

1. il metodo democratico di accesso a tutti i cittadini, residenti e domiciliati nel territorio di competenza;
2. il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
3. la gratuità delle cariche sociali;
4. la partecipazione di diritto nell'organismo cui è demandata l'amministrazione dell'Associazione: il Sindaco o un suo delegato ed un rappresentante designato dall'Assessorato al Turismo della Provincia, con voto consultivo;

5. l'obbligo di devolvere, in caso di cancellazione dall'Albo delle Associazioni Pro Loco e/o di estinzione per cause di cui all'art 2, il patrimonio al Comune, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n°383/2000;
6. l'obbligo che l'Atto Costitutivo e lo Statuto non siano in contrasto con la legge di riferimento;
7. le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi;
8. l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci;
9. la procedura per l'esclusione e l'ammissione dei soci, l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'Assemblea dei Soci;
10. il diritto dei soci ad accedere agli atti dell'Associazione ed alla relativa documentazione;
11. la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali;

### **A) Gli Scopi**

1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2. iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4. attività di assistenza ed informazione turistica;
5. attività ricreative e di spettacolo;
6. attività di socialità civica

### **B) Gli Organi**

sono Organi della Pro Loco:

- A. L'Assemblea dei Soci;
- B. Il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
- C. Il Presidente;
- D. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti tra i quali viene eletto il Presidente;

Tutti gli Organi di cui sopra sono eletti dall'Assemblea e le cariche elettive sono incompatibili con le cariche politiche.

### **C) I Soci**

1. I soci sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorre in Assemblea straordinaria;
2. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci;
3. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale, il socio dovrà avere compiuto il 18°anno d'età e avere versato la quota sociale per l'anno in corso, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ed essere soci al 31/12/ dell'anno precedente;
4. la qualità di socio si perde, oltre che per decesso o per rinuncia, per morosità nel caso in cui la quota sociale non sia stata versata entro il 31 dicembre di ogni anno e per indegnità, in caso di comportamento in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione.

### **D) L'Assemblea**

1. Perchè l'assemblea sia valida in prima convocazione, occorre sia presente almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti;

2. La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante avviso inviato al domicilio dei soci e con manifesto affisso all'esterno della sede della Pro Loco o all'Albo del Municipio, almeno dieci giorni prima della convocazione. L'avviso dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione anche all'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza che potrà inviare il proprio rappresentante;
3. L'Assemblea elegge tutti gli Organi dell'Associazione, elegge con voto segreto tutti i membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, scegliendoli tra i soci, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulla esclusione per indegnità dei soci, e su ogni proposta del Consiglio. Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.
4. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente
5. Ogni atto adottato dall'Assemblea e dal C.d.A. deve essere inviato all'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza entro 10 giorni dall'adozione.

### **E) Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il C.d.A. è organo deliberativo, ad esso è demandato di provvedere alla formulazione del bilancio di previsione e relativo programma d'azione, stesura dei conti consuntivi e relazione di attività svolta;
2. stabilisce la misura della quota associativa;
3. ha competenza sull'ammissione e l'eventuale esclusione dei Soci, da proporre all'Assemblea;
4. i membri del C.d.A. sono eletti dall'Assemblea con voto segreto, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ordine di preferenza e, a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

### **F) Il Presidente**

nominato dall'Assemblea, esegue le deliberazioni del C.d.A. e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano;

### **G) Il Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale effettua il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, i suoi membri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

## **ART. 4**

### **CONTRIBUTI**

- Per l'ottenimento del contributo ordinario, le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Provinciale sono tenute a presentare entro il 1° Marzo di ciascun anno all'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, apposita istanza corredata dal programma di attività e dalle previsioni di spesa;
- i contributi possono essere concessi ed erogati dall'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, nel limite delle risorse assegnate dalla Regione Calabria, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, che deve contenere:
  - a) relazione sull'attività oggetto di richiesta di finanziamento con apposita documentazione comprovante lo svolgimento delle stesse;
  - b) elencazione delle spese sostenute e certificate dalla firma del presidente della Pro Loco e dal Presidente del Collegio Sindacale;

Nel caso in cui le spese sostenute e dichiarate dall'Associazione risultassero inferiori all'importo del contributo concesso, lo stesso subirà una proporzionale decurtazione.

I contributi assegnati sono revocati nel caso in cui le attività finanziate non siano completate nel periodo previsto, fatta salva la possibilità di proroga nel caso in cui il ritardo sia ben motivato.

La provincia, inoltre, non risponde delle obbligazioni contratte dai beneficiari delle provvidenze nei confronti di terzi e non assume responsabilità in merito all'organizzazione delle manifestazioni per le quali ha erogato le stesse.

## **ART. 5**

### **CONTRIBUTI STRAORDINARI**

La Provincia, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Calabria, può concedere contributi straordinari all'UNPLI e ai Consorzi di Pro Loco, a sostegno di singole iniziative inserite nel programma dell'Assessorato e che abbiano carattere di esclusività sotto il profilo territoriale; significativa valenza interdisciplinare e contestuale valenza culturale, storico-artistica, naturalistica, di tradizione e di valorizzazione di prodotti tipici; capacità di contribuire alla destagionalizzazione dell'offerta turistica provinciale; valenza turistica di impatto provinciale; contenuti sperimentali ed innovativi.

La eventuale documentazione, da presentare entro il 1° MARZO di ogni anno, dovrà contenere :

- a) programma di attività
- b) previsione di spesa

Sono escluse dal contributo tutte le spese di gestione (affitto sede, personale utenze varie), di acquisto beni strumentali e di lavori di ristrutturazione.

## **ART. 6**

### **UFFICI IAT**

In collaborazione con la Provincia, la Pro Loco, iscritta all'Albo Provinciale, può gestire Uffici dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), istituiti dalla stessa Provincia nell'ambito del Sistema Turistico Locale, previa apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 8/08.

## **ART. 7**

### **VIGILANZA**

L'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività delle Pro Loco, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi, nei casi di violazioni normative e contabili competono all'Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera e) Legge Reg.le 8/08.

Il Commissariamento è disposto d'ufficio con Determina del Dirigente del Settore in caso di:

- a) irregolarità contabile o amministrativa, denunciate in sede ispettiva;
- b) malfunzionamento dell'Associazione;
- c) in caso di inattività del Consiglio di amministrazione;

d) in caso di non perseguimento degli scopi istituzionali ricompresi nelle finalità del presente Regolamento.

Il Commissariamento può essere disposto su richiesta dell'Associazione interessata per malfunzionamento. La richiesta deve essere firmata da almeno la metà più uno degli Associati, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione. Le istanze dovranno essere indirizzate al Settore Turismo della Provincia di Cosenza, corredate da copia del documento di riconoscimento di ciascun firmatario e dalla copia della tessera d'iscrizione della Pro Loco.

## **ART. 8**

La Provincia riconosce il ruolo dell'UNPLI, quale Organo di Coordinamento ed assistenza delle Pro Loco ad essa affiliate e a quanto disposto dalla legge regionale n° 8/08.

## **ART. 9**

### **NORMA TRANSITORIA**

Le Associazioni già iscritte all'Albo Provinciale della Provincia di Cosenza, sono tenute ad adeguare il proprio Statuto allo schema tipo allegato al presente Regolamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e a trasmetterlo alla Provincia per i controlli di competenza, pena la cancellazione dall'Albo e la sospensione di qualsiasi contributo.

## **ART. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme vigenti in materia di organizzazione turistica.